N. R.G. 2016/4312



TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA

SECONDA CIVILE

nel procedimento iscritto al n. r.g. 4312/2016 promosso da:

TUMMARELLO EUGENIO e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA PIAVE N.63 ANCONApresso il difensore avv. TUMMARELLO EUGENIO

RICORRENTE/I

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA (C.F. 93146430421) con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

RESISTENTE/I

Il Giudice dott. Sergio Casarella, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25/01/2017, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA OGGETTO

Domanda di annullamento del provvedimento della Commissione territoriale impugnato previa sospensione dell'efficacia del medesimo e riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 (A) 2 della Convenzione di Ginevra del 1951; in subordine, riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria ai sensi dell'art 2, lett. G), 14 D.Lgd n. 25 del 2007; in via ulteriormente subordinata, riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere la protezione umanitaria, ex artt. 32 comma 3 D. Lgs 25/2008 e art. 5 co. 6, D. Lgs 286/1998

MOTIVI DELLA DECISIONE

va premesso che:

- l'accoglimento del ricorso presuppone che siano soddisfatte almeno le condizioni di cui all'art. 3 del D. Lgs n. 251/2007, secondo il quale, se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni di fatti non suffragati da prova vengono ritenuti comunque veritieri se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi, le dichiarazioni rese sono coerenti e



plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; c) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; d) dai riscontri effettuati il richiedente attendibile (Cass. Sent. n. 6879/2011);

- le dichiarazioni del ricorrente in merito alle motivazioni che lo avrebbero costretto a lasciare il proprio Paese di origine sono documentate e credibili. Egli ha depositato il mandato di arresto debitamente tradotto emesso dall'Autorità Etiope da cui si trae la conferma del suo racconto e cioè dell'essere stato individuato quale affiliato del Ghimbot 7 (ormai ufficialmente fuso con il gruppo dell'EPPF, di cui parla il ricorrente, in un unico fronte nazionalista), un movimento di opposizione al Governo in carica, nei cui confronti sono state adottate misure restrittive di ogni sorta (legge antiterrorismo, prigionia per gli affiliati, monitoraggio illegale dei movimenti e limitazioni alla libertà di stampa), come risulta dai documenti consultabili sul sito EASO COI. Anche il sito del Ministero degli Affari Esteri italiano segnala la situazione emergenziale e di instabilità politica del Paese;
- sussistono quindi le condizioni per la protezione sussidiaria in base alla situazione della zona di provenienza del ricorrente la cui valutazione risulta del tutto assente nel provvedimento impugnato;
- sussistono, pertanto, le condizioni per l'accoglimento della domanda di riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, del D. Lgs. 251/2007, perché sussiste il rischio che al ricorrente derivi un danno grave in caso di rientro, sussistendo una condizione di violenza generalizzata in danno degli oppositori politici al governo in carica operata attraverso la limitazione ed il sacrificio delle libertà individuali sicchè la situazione è tale da comportare una minaccia "grave e individuale la vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale";
- non vi sono ragioni ostative segnalate dal PM, cui il ricorso risulta ritualmente notificato;

PQM

definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG 4312/2016 ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:

Visto l'art. 702 ter c.p.c.

ACCOGLIE

il ricorso per le causali di cui in motivazione e riconosce a il diritto alla protezione sussidiaria;



nulla per le spese.

Ancona, 6 marzo 2017

Il Giudice dott. Sergio Casarella

